



SENTE REGISTRAZIONE CONVENZIONE CONTE DOTT.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 19577/2013

- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Cron. 16442
- Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere - Rep.
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Rel. Consigliere - Ud. 17/04/2018
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - CC
- Dott. ALFONSINA DE FELICE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19577-2013 proposto da:

(omissis) C.F. (omissis),
 elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)
 (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
 (omissis), giusta delega in atti;
 - **ricorrente** -

nonchè contro


MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA C.F.
 (omissis), in persona del Ministro pro tempore,
 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE (omissis)
 (omissis), UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
 CAMPOBASSO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPOBASSO,

2018
1675

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- **resistenti** -

avverso la sentenza n. 13/2013 della CORTE D'APPELLO
di CAMPOBASSO del 23/5/2013, R. G. N. 351/2009.


A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, interconnected loops and curves.

RILEVATO CHE

- 1.** La Corte di appello di Campobasso ha confermato sentenza del Giudice del lavoro del locale Tribunale, che aveva respinto la domanda proposta dal prof. (omissis) avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento n. 4570 del 13 dicembre 2005, con il quale il dirigente scolastico dell'Istituto tecnico commerciale (omissis) aveva effettuato decurtazioni dello stipendio del docente ritenendo non giustificate le assenze del ricorrente quale fruitore di permessi retribuiti per lo svolgimento di cariche elettive.
- 2.** Il Giudice di primo grado aveva respinto la domanda affermando che le ragioni delle assenze avrebbero dovuto essere documentate, non essendo sufficienti le autodichiarazioni dell'interessato. La Corte di appello, dopo aver espletato CTU contabile, alle cui conclusioni si riportava integralmente, ha osservato che nel periodo interessato dal contenzioso le ore espletate dal ricorrente a titolo di partecipazione ad attività istituzionali del mandato politico avevano di fatto assorbito tutte le ore contrattuali da svolgersi come docente (18 ore settimanali) e che pertanto nulla era dovuto ulteriormente, in quanto non era maturato alcun credito in favore dell'appellante.
- 3.** Per la cassazione di tale sentenza il (omissis) ha proposto ricorso affidato a tre motivi. Le Amministrazioni pubbliche si sono costituite al solo fine di partecipare alla discussione. Il ricorrente altresì depositato memoria ex art. 380 bis n. 1 c.p.c..

CONSIDERATO CHE

- 1.** Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del t.u. enti locali, artt. 79 e 85, violazione del diritto del lavoratore dipendente di fruire di permessi retribuiti nel momento in cui copre una carica pubblica elettiva. Si deduce che l'art. 79, primo comma, prevede che i lavoratori dipendenti componenti dei consigli provinciali hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli; che il terzo comma prevede che i lavoratori dipendenti facenti parte delle commissioni consiliari ovvero membri della conferenza dei capigruppo hanno diritto ad assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata; che, dunque, il prof. (omissis), in qualità di consigliere provinciale, aveva diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui era convocato il consiglio provinciale, mentre in qualità di membro delle commissioni provinciali e membro della conferenza dei capigruppo aveva diritto di assentarsi per partecipare alle riunioni degli organi di cui faceva parte per la loro effettiva durata, fruendo all'uopo dei permessi retribuiti; che il quarto comma del citato art. 79 prevede che i presidenti dei gruppi consiliari delle province hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative mese; che, pertanto, il (omissis), quale Presidente del gruppo consiliare della Provincia, aveva diritto di usufruire anche di tali assenze retribuite; che l'art. 85 del



medesimo d.lgs .n. 267/2000 dispone che le norme del medesimo capo si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni tra enti locali; che, conseguentemente, il ricorrente, in qualità di Presidente dell'Unione delle Province, aveva diritto di assentarsi con retribuzione per un massimo di 48 ore lavorative al mese. In conclusione, deduce il ricorrente che, in relazione alle cariche elettive ricoperte, aveva diritto ad un monte ore di permessi e assenze giustificate da fruire di lunga superiore al monte ore che avrebbe dovuto osservare quale docente secondo il C.C.N.L. e che tale conclusione era stata avvalorata dalla stessa c.t.u. espletata in grado di appello.

2. Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'esito della CTU disposta in grado di appello, che aveva concluso in senso favorevole all'appellante, affermando che le ore espletate a titolo di partecipazione ad attività istituzionali del mandato politico avevano di fatto assorbito tutte le ore contrattuali che il prof. (omissis) avrebbe dovuto svolgere come docente.

3. Il terzo motivo denuncia *error in procedendo* in relazione all'articolo 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e all'art. 111 Cost. per avere la sentenza motivato *per relationem* in adesione alle risultanze della CTU, favorevole all'appellante, senza esplicitare l'*iter* logico seguito per pervenire al rigetto dell'appello. Inoltre, poiché la domanda proposta aveva ad oggetto soltanto l'annullamento e/o la disapplicazione dell'atto di recupero del presunto indebito adottato dall'Amministrazione scolastica e la restituzione della quota di stipendio illegittimamente trattenuta a carico del ricorrente, del tutto inconferente era la statuizione secondo cui nessun credito residuo sussisteva in favore del ricorrente, non avendo il (omissis) avanzato alcuna domanda di condanna al pagamento di eventuali differenze economiche.

4. E' fondato il terzo motivo, restando assorbito l'esame del primo e del secondo che vertono sulla disciplina che regola i permessi per i lavoratori con mandato elettivo.

5. La Corte territoriale, omettendo del tutto di entrare nel merito della questione oggetto del giudizio, ossia della legittimità o meno del provvedimento del dirigente scolastico con cui era stato disposto il recupero, a carico dell'attuale ricorrente, della complessiva somma di euro 10.592,16, somma che l'Amministrazione aveva trattenuto in ragione di euro 423,68 mensili sullo stipendio del docente, ha motivato con il mero rilievo di condividere l'esito della C.t.u. (peraltro espletata sulla base di un quesito con cui era stato inammissibilmente rimesso al Consulente d'ufficio il compito di vagliare la prova dei fatti adottati in giudizio per accertare "il numero di ore effettivamente disimpegnate per lo svolgimento delle attività istituzionali e del mandato politico", oltre che di accertare fatti esulanti dall'oggetto della domanda, ossia "...la quantificazione del conseguente credito eventualmente spettante al ricorrente a titolo di permessi retribuiti"), ma è poi pervenuta al rigetto dell'appello, pur a

fronte di un esito della CTU favorevole all'appellante (come risulta testualmente dalla sentenza impugnata, il Consulente d'ufficio aveva concluso che il dipendente aveva espletato le attività istituzionali del mandato politico e che queste avevano di fatto assorbito tutte le ore contrattuali da svolgersi come docente). Tale motivazione è radicalmente contraddittoria rispetto al dispositivo di rigetto dell'appello, nonché esulante dall'oggetto del giudizio, come pure evidenziato nel terzo motivo di ricorso.

6. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. n. 22232 del 2016).

7. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti il primo e il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso nella Adunanza camerale del 17 aprile 2018

Il Presidente

Giuseppe Napoletano



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, ...2.1. GIU...2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

